



COMUNE DI CESENA

SETTORE TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena

Tel: 0547.356443 - 0547.356502

E-mail: ambiente@comune.cesena.fc.it

P.G.N. 29830 / 466 del 01/03/2021

Oggetto: *ordinanza sindacale sull'adozione delle MISURE TEMPORANEE ANTISMOG dal 1 marzo 2021 al 30 aprile 2021 e delle misure emergenziali previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano".*

MODIFICA DELL'ORDINANZA PG N 9173/466 del 19/01/2021 A MODIFICA DELL'ORDINANZA PG N 116799/466 del 29/09/2020

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza PG N 116799/466 del 29/09/2020 avente ad oggetto - **Ordinanza sindacale sull'adozione delle MISURE TEMPORANEE ANTISMOG dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021 e delle misure emergenziali previste dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel bacino padano"**, così come modificata dall'ordinanza PG N 9173/466 del 19/01/2021 e i relativi allegati e le premesse in esse contenute;

Premesso che con Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021, come si legge nella parte deliberativa di seguito riportata, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto opportuno:

2. *sostituire il valore di soglia di "14.000 €" riportato al punto B) lettera j)) dell'allegato 4 "Veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione" alla relazione generale di Piano, con il valore attualizzato di "19.000 €";*
3. *prevedere la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;*
4. *prevedere che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del dispositivo della propria deliberazione n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;*
5. *indicare in allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati;*

Ritenuto pertanto necessario recepire quanto disposto dalla citata delibera di giunta regionale;

Ritenuto pertanto, in base a quanto contenuto nella Delibera di Giunta Regionale n. 189 del 15/02/2021:

- di sostituire il valore di soglia di "14.000 €" riportato alla **lett. c) punto 17 del punto 2) le limitazioni alla circolazione NON RIGUARDINO** con il valore attualizzato di "19.000 €";
- prevedere una specifica deroga di due sole giornate all'interno al divieto di abbruciamento di cui al punto D1 individuando i quantitativi massimi e le modalità di comunicazione;

Sito Internet comunale: www.comune.cesena.fc.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.cesena.fc.it



Filo diretto con il Comune di Cesena
www.cesenadialoga.it

I certificati anagrafici e di stato civile on-line sono gratuiti in collaborazione con il servizio tesoreria della Cassa di Risparmio di Cesena

Copia analogica conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale

- di confermare le disposizioni non modificate dal presente atto;

ORDINA PERTANTO

Di sostituire le disposizioni di cui ai punti D1 e il punto 2) lett. c) punto 17 del punto 2) dell'ordinanza PG N 9173/466 del 19/01/2021, di inserire l'Allegato C "Modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga al divieto previsto al punto D1", di aggiornare la validità della presente dal 01/03/2021 al 30/04/2021 e di confermare le restanti parti come di seguito riportato:

A1. dal 01/03/2021 AL 30/04/2021 compreso nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 sulle porzioni di centro abitato contenute entro il perimetro individuato nell'**allegata planimetria – ALLEGATO A**, idoneamente servito dal servizio di Trasporto Pubblico Locale, **il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE ECCEPITO:**

1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 91/542/CEE, 94/12/CE o successive);
2. con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o successive (conformi direttiva 1999/96/CE riga B2 o riga C, 2005/55/CE riga B2 o riga C e successive);
3. ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);
4. veicoli alimentati a GPL-benzina o metano-benzina Euro 2 o successive.

B1. nelle domeniche a partire dal 07/03/2021 al 25/04/2021 nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 sulle porzioni di centro abitato contenute entro il perimetro individuato nella **allegata planimetria – ALLEGATO A**, idoneamente servito dal servizio di Trasporto Pubblico Locale), **il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DINAMICA PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE ECCEPITO:**

1. con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 91/542/CEE, 94/12/CE o successive);
2. con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 5 o successive (conformi direttiva 1999/96/CE riga B2 o riga C, 2005/55/CE riga B2 o riga C e successive);
3. ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);
4. veicoli alimentati a GPL-benzina o metano-benzina Euro 2 o successive.

I divieti di cui al precedente punto A1. e B1. **SONO SOSPESI** nei giorni festivi di domenica 4 aprile 2021 e lunedì 5 aprile 2021.

I divieti di cui ai precedenti punti A1. e B1. **NON SI APPLICANO** nelle strade all'interno del centro abitato che costituiscono viabilità consentita in quanto accesso ai parcheggi scambiatori e alle strutture di ricovero e cura, così come individuate nella **allegata planimetria – ALLEGATO A**.

C1. dal 01/03/2021 e fino al 30/04/2021 nelle unità immobiliari dotate di riscaldamento multi combustibile ubicate a quota altimetrica inferiore a 300 m (come individuato dall'**allegata planimetria – ALLEGATO B** e meglio consultabile sulla apposita pagina web del Comune di Cesena) **il DIVIETO DI UTILIZZO** di biomassa legnosa per riscaldamento ad uso civile nei generatori di calore di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (in base alla classe di qualità di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM 186/2017) e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

D1. **dal 01/03/2021 e fino al 30/04/2021** il divieto di abbruciamento dei residui vegetali con le seguenti specifiche:

1. fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;
2. limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno, per soli due giorni all'interno del periodo, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
3. la deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, ai sensi del successivo punto E1, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
4. le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportati in **ALLEGATO C**;

E1. **dal 01/03/2021 e fino al 30/04/2021** l'adozione delle seguenti **MISURE EMERGENZIALI** attivate, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, sulla base delle previsioni sulla qualità dell'aria formulate da Arpae e così declinate:

SEMAFORO VERDE:

Nessuna allerta

SEMAFORO ROSSO: MISURE EMERGENZIALI ANTISMOG

Attivate sulla base della previsione formulata nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì (giornate di controllo) circa la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per tre giorni a decorrere da quello di controllo.

Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì giovedì e sabato), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

- limitazione all'utilizzo dei veicoli con accensione spontanea (diesel) categoria M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 4 o inferiori sulle porzioni di centro abitato contenute entro il perimetro individuato nella **allegata planimetria – ALLEGATO A**, idoneamente servito dal servizio di Trasporto Pubblico Locale;
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) ubicati a quota altimetrica inferiore a 300 m (come individuata dall'**allegata planimetria – ALLEGATO B** e meglio consultabile sulla apposita pagina web del Comune di Cesena) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classe di qualità di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 del DM 186/2017.
- riduzione, su tutto il territorio comunale, delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati fino al limite massimo di 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto e nelle attività commerciali; fino ad un massimo di 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali e artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e i luoghi che ospitano attività sportive.
- divieto assoluto, su tutto il territorio comunale, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco.
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso su tutto il territorio comunale.

- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto dei divieti di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

ORDINA ALTRESÌ

Che relativamente ai precedenti punti A1, B1 quindi dal 01/03/2021 al 30/04/2021:

1. siano ESCLUSI dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno 3 persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico,
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;

2. le limitazioni alla circolazione NON RIGUARDINO:

a) art. 203 co. 1 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada: autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice:

1. furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
2. carrozzeria idonea per il carico, la compattazione, il trasporto e lo scarico di rifiuti solidi urbani;
3. cisterne per il trasporto di liquidi o liquami (autospurghi);
4. cisterna, o contenitore appositamente attrezzato, per il trasporto di materiali sfusi o pulverulenti;
5. telai attrezzati con dispositivi di ancoraggio per il trasporto di containers o casse mobili di tipo unificato;
6. telai con selle per il trasporto di coils;
7. betoniere;
8. carrozzerie destinate al trasporto di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo;
9. carrozzerie particolarmente attrezzate per il trasporto di materie classificate pericolose ai sensi dell'ADR o di normative comunitarie in proposito;
10. carrozzerie speciali, a guide carrabili e rampe di carico, idonee esclusivamente al trasporto di veicoli;
11. carrozzerie, anche ad altezza variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi;
12. furgoni blindati per il trasporto valori;
13. altre carrozzerie riconosciute idonee per i trasporti specifici dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

b) art. 203 co. 2 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada: autoveicoli classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del Codice, per uso speciale:

1. trattrici stradali;
2. autospazzatrici;
3. autospazzaneve;
4. autopompe;
5. autoinaffiatrici;

6. autoveicoli attrezzi;
7. autoveicoli scala ed autoveicoli per riparazione linee elettriche;
8. autoveicoli gru;
9. autoveicoli per il soccorso stradale;
10. autoveicoli con pedana o cestello elevabile;
11. autosgranatrici;
12. autotrebbratrici;
13. autoambulanze;
14. autofunebri;
15. autofurgoni carrozzati per trasporto di detenuti;
16. autoveicoli per disinfezioni;
17. autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
18. autoveicoli per radio, televisione, cinema;
19. autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;
20. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili;
21. autocappella;
22. auto attrezzate per irrorare i campi;
23. autosaldatrici;
24. auto con installazioni telegrafiche;
25. autoscavatrici;
26. autopercoratrici;
27. autosega;
28. autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni;
29. autopompe per calcestruzzo;
30. autoveicoli per uso abitazione;
31. autoveicoli per uso ufficio;
32. autoveicoli per uso officina;
33. autoveicoli per uso negozio;
34. autoveicoli attrezzati a laboratori mobili o con apparecchiature mobili di rilevamento;
35. altri autoveicoli dotati di attrezzature riconosciute idonee per l'uso speciale dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

c) altri veicoli ad uso speciale

1. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, organi di polizia e protezione civile;
2. veicoli in servizio pubblico e appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi pubblici essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia, raccolta e smaltimento rifiuti e a tutela igienico ambientale);
3. veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, o manutenzione in generale e per interventi di accessibilità e manutenzione all'abitazione;
4. veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del datore di lavoro o autocertificati;
5. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
6. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);

7. veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
8. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prestazione sanitaria prenotata o resa, nonché per l'assistenza domiciliare;
9. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine, veicoli utilizzati con finalità di tipo socio-assistenziale (cooperative, onlus, case di riposo, AVIS, ecc.);
10. veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
11. veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, case di cura, strutture socio-assistenziali, scuole, mense, cantieri;
12. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
13. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
14. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
15. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
16. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
17. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
18. carri funebri e veicoli al seguito;
19. veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
20. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
21. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a condizione che la stessa sia situata all'interno del Comune;
22. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa;

d) deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria:

1. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
2. veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

DISPONE INOLTRE

che dal 01/03/2021 al 30/04/2021, i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale, si procederà ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione;
- che l'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti adottati in ambiti differenti da quello della circolazione stradale, di cui al punto precedente, sarà oggetto di sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con le modalità prescritte dalla L. 689 del 24/11/1981.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

AVVISA

Che sono incaricati di far osservare la presente ordinanza gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nonché gli organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della L. 689 del 24/11/1981 e a chiunque spetti per legge.

DISPONE INFINE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso il sito web del Comune di Cesena e gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione, nonché portato a conoscenza di:

- Prefetto di Forlì-Cesena;
- Questura di Forlì-Cesena;
- Comando Compagnia dei Carabinieri di Cesena;
- Comando della Polizia Stradale di Cesena;

- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cesena;
- Comando della Polizia Municipale di Cesena;
- Presidente Regione Emilia Romagna;
- Presidente Provincia di Forlì-Cesena;
- Ufficio Stampa del Comune di Cesena;
- Ufficio Stampa della Regione Emilia Romagna;
- Coordinatore Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL di Cesena;
- Dirigente del Servizio Territoriale ARPAE di Forlì-Cesena;
- Presidente ATR;
- Presidente START;
- Presidente Romagna Acque;
- Presidente HERA SpA;
- Presidente Hera luce Srl;
- Direzione locale e-distribuzione Spa;
- Direzione locale Telecom Italia Spa;
- Presidente INRETE Distribuzione Energia Spa;
- Sindaci del comprensorio cesenate: Gambettola, Longiano, Montiano, Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Marcato Saraceno, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Borghi, Roncofreddo.

Il Sindaco
Enzo Lattuca
(firmato digitalmente)

Allegati:

Allegato A - Planimetria riportante l'inviluppo che contiene le porzioni di centro abitato soggette a limitazioni della circolazione

Allegato B - Individuazione delle zone poste al di sopra di quota 300 m s.l.m.

Allegato C- Modalità di attuazione e comunicazione degli abbruciamenti dei residui vegetali in deroga al divieto previsto al punto D1

Cesena, 01/03/2021

Sottoscritto digitalmente da

LATTUCA ENZO